

Decisione n. 1/96 del Comitato congiunto

**recante applicazione dell'articolo 34^{bis} dell'appendice II
della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un
regime comune di transito**

Accettata il 5 luglio 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 5 luglio 1996

(Stato 22 agosto 1999)

Il Comitato congiunto,

vista la Convenzione del 20 maggio 1987¹ relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 34^{bis} dell'appendice II,

considerando che nell'appendice II della Convenzione figurano, tra l'altro, disposizioni specifiche in materia di garanzia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 34^{bis} dell'appendice II, su richiesta di una o più Parti contraenti, può essere temporaneamente vietato il ricorso alla garanzia globale nei confronti di merci che presentano rischi di frode eccezionali;

considerando che, sulla base delle informazioni raccolte dalla Comunità europea, è stato debitamente accertato che le operazioni di transito comune concernenti le sigarette presentano rischi di frode eccezionali che possono causare un grave pregiudizio ai bilanci delle Parti contraenti e agli operatori economici interessati;

considerando che la Comunità europea ha preso misure nel quadro del transito comunitario per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale sui trasporti di sigarette della sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato a causa del rischio eccezionale di frode che queste operazioni possono comportare;

considerando che, ritenendo necessario adottare disposizioni analoghe per il trasporto di tali merci nel quadro del regime di transito comune, la Comunità europea ha espresso l'auspicio di poter applicare l'articolo 34^{bis} per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale;

considerando che le disposizioni di cui al suddetto articolo 34^{bis} rappresentano una soluzione efficace alle pratiche fraudolente che colpiscono il transito,

decide:

Art. 1

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 34^{bis} dell'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987² relativa ad un regime comune di transito, il ricorso alla garanzia globale è temporaneamente vietato per i trasporti di sigarette della sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato, quando il quantitativo trasportato superi 35 000 sigarette.

RU 1996 2508

¹ RS 0.631.242.04

² RS 0.631.242.04

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 5 luglio 1996.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1996, per un periodo di sei mesi.³

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1996.

Per il Comitato congiunto:

Il presidente, J. Currie

³ Questa decisione è stata prorogata di sei mesi a partire dal 1° feb. 1997 dalla Dec. n. 5/96 della Commissione mista del 5 dic. 1996 (RU **1997** 701), di cinque mesi a partire dal 1° ago. 1997 dalla Dec. n. 1/97 della Commissione mista del 4 lug. 1997 (RU **1998** 249), di 12 mesi a partire dal 1° gen. 1998 dalla Dec. n° 5/97 della Commissione mista del 17 dic. 1997 (RU **1998** 1543), di 12 mesi a partire dal 1° gen. 1999 dalla Dec. n° 1/98 della Commissione mista del 23 nov. 1998 (RU **1999** 1457) e di 12 mesi a partire dal 1° gen. 2000 dalla Dec. n° 3/99 del Comitato misto del 2 dic. 1999 (RU **2000** 2070).